


Circolare dell'Anci Toscana giunge a conclusioni opposte rispetto al ministero della semplificazione

La Scia? E una scatola vuota

La segnalazione certificata non si applica ai procedimenti edilizi

DI MARIUSSA BOMBI

La Scia non si applica ai procedimenti edilizi, almeno secondo il punto di vista di Anci Toscana ampiamente illustrato in una circolare del 17 settembre scorso. Fin da subito, ovvero dall'entrata in vigore, il 30 luglio scorso, della legge 122/2010, si è posto, per tutti i comuni nonché per i professionisti, il problema se le novità conseguenti alla sostituzione della Scia alla più nota Dichiarazione d'inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 avrebbe riguardato anche i procedimenti edilizi la cui Dia regola alcune fattispecie in materia edilizia previste dal dpr 380/2001. La questione non è di poco conto, al di là del fatto che l'Ancioma Dia contraddistingue due distinti procedimenti: la dichiarazione di inizio attività prevista dalla legge 241 e che viene utilizzata per l'apertura di attività quali negozi, passaggi di proprietà nei bar, ma anche esteti, acconciatori, unibé-lavenderie, meccanici ecc. ma anche la denuncia edilizia il cui ambito di



intervento è espressamente delineato dagli articoli 22 e 23 del già indicato dpr 380 del 2001. Sulla corretta interpretazione da fornire alle nuove disposizioni, a dire il vero, e per cercare quindi di dirimere la questione contrastata, era intervenuto, primo tra tutti, l'ufficio legislativo del ministero per la semplificazione normativa in una nota diretta all'assessore all'urbanistica della regione Lombardia sostenendo l'applicabilità generale del nuovo istituto. A diverse conclusioni

to dei relatori che ne rilevano l'incertezza, sia del dossier del servizio studi della camera che aveva richiamato la necessità di abrogare, nel caso, la corrispondente disposizione nel testo unico per l'edilizia, dpr 380/2001.

Peraltro osserva anche l'Anci Toscana «il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie (ossia in rapporto di species a genus) della disciplina generale posta dalla legge 241/90 e di conseguenza non può essere modificato da una legge generale per un principio di diritto. Ma la questione più complessa presa in considerazione nella circolare del 17 settembre è quella collegata agli aspetti sanzionatori. «L'apparato sanzionatorio che la legge sul procedimento introduce per ipotesi di carenza dei presupposti della segnalazione, si afferma infatti, appare del tutto inidoneo a regolare la repressione degli interventi abusivi. Ciò in quanto i canoni dell'ordinamento edilizio, risalenti alla legge 47/85 ed oggi codificati dall'art. 27 del Testo unico statale che impongono in

ogni caso la demolizione ed il ripristino dei luoghi in caso di contrasto tra l'opera e le previsioni urbanistiche - divergono sostanzialmente dalla disciplina sanzionatoria del terzo comma dell'art. 19 della legge 241/1990».

Peraltro, evidenzia ancora la circolare, sarebbero necessari ulteriori, adattamenti dell'istituto generale al campo edilizio per la cosiddetta superDia, la Dia straordinaria prevista da talune norme regionali sul cosiddetto piano casa, le Dia in variante a permesso di costruire: il principio di alterabilità tra Dia e permesso (art. 22, comma 3, del testo unico), l'applicazione delle misure di salvaguardia agli interventi soggetti a denuncia: regolazioni tipiche dell'ordinamento settoriale cui l'art. 19 della legge sul procedimento non offre risposta alcuna».

La circolare dell'Anci sul sito www.ancitoscana.org/it/documenti

UNA NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SUL NUOVO ISTITUTO INSERITO NELLA LEGGE 241/90

E non serve neppure per avviare imprese di gestione rifiuti

La segnalazione certificata di inizio attività (meglio nota con l'acronimo Scia) non può essere utilizzata per avviare imprese di gestione di rifiuti, il chiarimento arriva dal ministero dell'Ambiente, che con una nota dello scorso 9 settembre 2010 n. 22281 ha precisato che il nuovo istituto introdotto nella legge 241/1990 in sostituzione della storica dichiarazione di inizio attività (cosiddetta Dia) non si applica alle procedure semplificate per l'esercizio di alcune attività di gestione dei rifiuti previste dal d.lgs 152/2006. Il chiarimento del Minambiente. Il chiarimento del dicastero è arrivato in risposta a un quesito formulato da un'amministrazione locale, in quale si interrogava sull'applicabilità o meno del nuovo istituto (che permette l'avvio immediato di un'attività imprenditoriale dietro semplice segnalazione alla pubblica amministrazione di competenza) all'avvio di quelle attività di recupero rifiuti per le quali l'articolo 214 del d.lgs 152/2006 chiede il solo inoltro di una comunicazione e l'attesa di 90 giorni (in luogo della ordinaria necessità di ottenere la più sofisticata autorizzazio-

ne). Per il Minambiente la nuova Scia non sostituisce il regime di comunicazione previsto dal citato articolo 214, codice ambientale, e ciò in quanto tale procedura semplificata ha fonte comunitaria (in quanto costituisce recepimento delle direttive 74/442/Cee e 91/156/Cee) ed è dunque da considerarsi legge speciale che non può essere derogata da una legge generale come quella relativa alla segnalazione certificata di inizio attività introdotta dal legislatore nazionale. In tale senso, ad avviso del dicastero, deve leggersi la

semplice comunicazione di inizio attività in luogo della più complessa autorizzazione all'esercizio prevista dal medesimo codice ambientale per altre attività di gestione dei beni a fine vita. La procedura semplificata (che non comporta un controllo discrezionale da parte della p.a. competente, come in-

vece accade per l'ordinaria richiesta di autorizzazione) può essere utilizzata per alcune attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (indivisi dal d.m. 5 febbraio 1999), per alcune attività di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi (indivisi dal d.m. 12 giugno 2002 n. 1611). In base a tale proce-

dura semplificata l'esercizio dell'impresa può essere intrapreso (nel rispetto delle norme tecniche prescritte dai dm citati) decorati 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente.

Vincenzo Dragani

© Riproduzione riservata

Master
EAP

UNIVERSITÀ DI PISA
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA

Master post laurea - XIII Edizione
Auditing e Controllo Interno
Enti e Aziende Pubbliche
Iscrizioni entro il 20 Ottobre 2010

Riconoscimento internazionale IAEP School

Per operatori della
Pubblica Amministrazione



www.aziende-pubbliche.it